

31 Ottobre 2018

LA SUPREMA CORTE NON PONE L'OPERAZIONE NEL PERIMETRO DELL'ABUSO DI DIRITTO

## *Riqualficazione contrattuale, omesso versamento è evasione*

Riqualficazione contrattuale: l'omesso versamento configura evasione. Il mancato versamento delle imposte dovute a seguito della stipulazione di un negozio riqualficato giuridicamente dall'Amministrazione esula dall'ambito applicativo dell'abuso del diritto, integrando una semplice evasione di imposta. È il principio affermato nella sentenza n. 27550 depositata ieri, con cui la Cassazione ha confermato, altresì, l'applicabilità delle sanzioni irrogate dalle Entrate. Il caso origina dalla conclusione, il 5 maggio del 1999, di un contratto di affidamento tra la società ricorrente e una società editoriale cooperativa a responsabilità limitata, in forza del quale la prima

aveva affidato alla seconda la propria testata giornalistica per la sua collocazione sul mercato. L'Agenzia delle Entrate aveva, però, contestato alla società di aver utilizzato tale strumento negoziale al solo scopo di creare costi da ammortizzare subito, con conseguente violazione dell'art. 108 del Tuir e della normativa in materia di Iva e relative sanzioni. I Giudici di prime cure, tuttavia, avevano respinto la tesi erariale sul presupposto che le due società avessero concluso un effettivo contratto di affidamento, con indicazione di prestazioni e relativi compensi. La Ctr, al contrario, aveva accolto gli atti di gravame dell'Ufficio, prendendo le mosse anzitutto dalla

qualificazione dei contratti di affidamento stipulati tra la società e la cooperativa, in virtù dei quali le parti avevano finalizzato uno strumento formalmente lecito ad un risultato vietato. In secondo luogo, la Commissione aveva osservato che le somme versate alla cooperativa, dapprima a nessun titolo e successivamente per lo sviluppo della testata, costituivano in realtà dei finanziamenti in deducibili ai fini I.I.D.D. e Iva. Il canone concordato, peraltro, era stato fissato discrezionalmente dalle parti le quali, tra l'altro, avevano stabilito un esonero di responsabilità a favore della società affidataria. Di conseguenza, la società ricorrevva in Cassazione. In sostanza,

secondo quanto chiarito dalla Corte, la società affidante non aveva sottoscritto il contratto in questione allo scopo specifico di eludere le normative tributarie per ottenere un vantaggio, ma si era limitata a porre in essere un comportamento evasivo delle imposte che avrebbe dovuto versare in relazione all'operazione giuridica posta in essere, non potendo portare immediatamente in deduzione i costi conseguenti al finanziamento erogato, né detrarre l'Iva sulle fatture ricevute. Con conseguente debenza non solo delle imposte evase ma, altresì, delle relative sanzioni.

*Stefano Loconte  
e Giancarlo Marzo*